



COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVINCIA DI BRINDISI

www.comune.torchiarolo.br.it

mail: protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it

C.A.P. 72020 - C.F. 80002110742 - Tel. 0831.622085/6/7 - fax 0831.620672

ORIGINALE

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 81 del 15-06-2023

OGGETTO: Variazione al Piano triennale del Fabbisogno 2023-2025

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **giugno** alle ore **11:30**, nella sala delle adunanze del comune, sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CICCARESE ELIO	SINDACO	P
TOMMASI MICHELA	Vice SINDACO	P
Miccoli Antonella	ASSESSORE Anziano	P
De Masi Paola	ASSESSORE	P
CARETTO ANTONIO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Marra.

Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.

Data 22-05-2023

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE

Dott. Pierluigi Invidia

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile.

Data 22-05-2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Domenico MARZO

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime, in corso di verbalizzazione, il Comune di Torchiariolo si è dotato del “Regolamento per lo svolgimento delle adunanze della Giunta Comunale in presenza, a distanza (in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza”;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco/Presidente: presente in sede
- Segretario: collegato in videoconferenza
- Assessore Sig.ra Tommasi Michela : presente in sede
- Assessore Sig.ra Miccoli Antonella : presente in sede
- Assessore Sig.ra De Masi Paola : presente in sede
- Assessore Sig. Caretto Antonio : collegato in videoconferenza,

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Pertanto, riunitasi su convocazione del Sindaco – Presidente in data odierna in collegamento diretto in videoconferenza whatsapp “a distanza” da intendersi svolta nella sala delle adunanze della sede municipale alla presenza dei suoi componenti e del Segretario comunale come da intestazione”

Premesso che con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 16.02.2022 si è proceduto ad approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022, allegato al Documento Unico di Programmazione dell'Ente per l'anno 2022 ed al Bilancio di Previsione 2022/2024;

Rilevato che la dotazione organica viene definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;

Ritenuto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, di procedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023-2025, da allegare al DUP per l'anno 2023 per il triennio 2023/2025;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative in materia di assunzione di personale:

- l'articolo 2, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo che attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'articolo 5 del succitato D.Lgs che afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 del D.Lgs medesimo;
- Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:
- “2. *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative*

agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

- Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
- Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:
- “1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)”
- 2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)”
- Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;
- Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:
- “3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

- gli articoli 89 e 91 del Testo Unico EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000), che rimettono all'autonomia ed alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione triennale delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche l'effettuazione della ricognizione annuale di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; **Considerato** che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è sancito dall'articolo 6, commi da 1 a 4 del D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo aggiornamento con D.Lgs. n.75/2017;

Dato atto che, alla luce di dette disposizioni, risulta evidente che l'articolo 6 del Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (D.M. 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa;

Accertato che l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Considerato inoltre che, al fine di procedere all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato Quadro normativo, recentemente così modificato:

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante *"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria"*, nel quale si legge testualmente: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui con vergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali*

unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

Dato atto che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni; **Evidenziato** che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Rilevato che nell'articolo 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, si forniscono le seguenti definizioni:

a) **spesa del personale:** "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";

b) **entrate correnti:** "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata";

Dato atto che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4, questo Ente rientra nella fascia demografica "e" relativa ai comuni da 5.000 a 9.999 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 26,90% (articolo 4, comma 1);

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 che espressamente prevedono:
comma 1 " In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

comma 2 "Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati

dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione".

Accertato che, poiché il rapporto tra la spesa complessiva del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, è inferiore al valore soglia del 26,90%, il Comune di Torchiarolo può incrementare, per l'anno 2023, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 25%, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia del 26,90%, il tutto come meglio esplicitato nel sottoindicato prospetto:

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		ANNO	2023
Popolazione al 31 dicembre	ANNO	2021	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	2021
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a)	749.794,00 € (l)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		(a1)	832.456,19 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			4.240.780,00 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio			5.212.513,74 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			5.104.995,56 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(b)	4.852.763,10 €
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(c)	519.195,09 €
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(d)	4.333.568,01 €
		(e)	17,30%
		(f)	26,90%
		(g)	30,90%
COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI			
ENTE VIRTUOSO			
ENTE VIRTUOSO			
ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))			
Sommatore tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f)	415.935,79 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024		(f1)	1.165.729,79 €
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(h)	25,00%
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(i)	208.114,05 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(l)	67.545,66 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m)	208.114,05 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(m1)	1.040.570,24 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		(n)	1.040.570,24 €
		(o)	1.040.570,24 €

Evidenziato pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati, questo Comune rientra tra gli enti "virtuosi" che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Rilevato:

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che i processi di organizzazione ed ottimizzazione del lavoro fino ad ora attuati (impostati in un'ottica di una costante razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;
- che non risultano eccedenze di personale e, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che in forza dell'articolo 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il quale dispone che i Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel

lavoro tra uomini e donne, con propria deliberazione in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Piano triennale delle azioni positive periodo 2023/2025".

Rilevato che:

detto programma in via di fatto, in ragione delle limitazioni in termini assunzionali, mira a preservare il livello qualitativo dell'erogazione dei servizi;

nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025, sono previsti programmi e obiettivi che supportano i contenuti assunzionali approvati con la presente;

Considerato che la recente giurisprudenza ha illustrato un criterio maggiormente flessibile precisando che le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le apposite linee di indirizzo), possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Considerato che, in base alla documentazione agli atti, questo Comune:

- garantisce il contenimento del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti entro il limite soglia di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario 2021 (ultimo rendiconto approvato) ed ha approvato il bilancio pluriennale 2022/2024, improntato anch'esso al rispetto dei vincoli legislativi di bilancio (la Legge di bilancio 2019, ha previsto ai commi da 819 a 826 l'abolizione dell'obbligo del rispetto del saldo finanziario non negativo in termini di competenza in vigore dal 2016 - pareggio di bilancio);

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Accertato che per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel testo attualmente vigente, fissa, per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, un limite di spesa pari a quella sostenuta nell'esercizio 2009 che per il comune di Torchiarolo risulta essere pari ad € € 57.154,45 (oneri previdenziali ed irap inclusi);

Ritenuto che le eventuali assunzioni a tempo determinato, che dovessero essere effettuate per esigenze strettamente necessarie a garantire il normale funzionamento degli uffici, dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di legge di cui sopra;

- il comune di Torchiarolo ha sempre rispettato i vincoli dettati dalla legge in materia di contenimento della spesa di personale;

Vista la deliberazione n. 10/2012/PAR del 31 gennaio 2012 della Sezione regionale di controllo per la Toscana che ha ritenuto, che la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, di cui all'art. 208, comma 5-bis, non rientri nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. Ratio dell'esclusione di questa e di simili

analoghe voci dall'aggregato "spese di personale", ai fini dell'applicazione delle norme che pongono limiti operando un confronto tra le spese sostenute in anni diversi, è da rinvenire nel carattere non ordinario delle poste in questione e nel conseguente intento di eliminare le turbative all'andamento della serie storica;

Vista la delibera della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna n. 130/2015 dove si evince che, la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, dev'essere esclusa dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010.

Dato atto che tra personale in quiescenza e mobilità presso altri Enti, l'organico si è ridotto nel modo seguente:

CESSATI nell'ultimo quinquennio (2017-2021)

CATEGORIA	N.	SPESA ANNUA €
A	1	26.748,00
B	6	155.088,00
C	6	174.948,00
D	4	126.904,00
	Totale	483.688,00

ASSUNTI nell'ultimo quinquennio (2017-2021)

CATEGORIA	N.	SPESA ANNUA €
C	2	58.316,00
	Totale	58.316,00

Totale minore spesa annua € 425.372,00.

Considerato altresì che data pertanto la scopertura di uffici e servizi vitali per questa A.C. si rende **assolutamente necessario** per garantire il normale funzionamento della macchina amministrativa **programmare ed effettuare per l'esercizio 2023 le seguenti assunzioni:**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2023

Cate goria		Modalità di reclutamento	SPESA ANNUA (ONERI COMPRESI)	
C1 100 %	ISTRUTTO RE TECNICO	Mobilità/scorri mento/ concorso	€ 28.362,00	
C1 50%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorri mento/ concorso	€ 14.181,00	
C1 50%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorri mento/ concorso	€ 14.181,00	
D1 100 %	ISTRUTTO RE DIRETT. TECNICO	Mobilità/scorri mento/ concorso	€ 30.859,00	
C1 100	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorri mento/ concorso	€ 28.362,00	

%				
B3 50%	OPERAT. AMM.VO	Concorso ASSUNZ. DISABILI	€ 26.577,00	
C1 50%	ISTR. AMM/INFO RM.	Mobilità/scorri mento/ concorso	€ 14.181,00	
C1	AGENTE POL. LOCALE	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 4.727,00	
C1	ISTRUTTO RE TECNICO	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 4.727,00	
D1	ISTR.DIRET T. CONT.	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 5.143,17	
D1	ISTR. DIRETT. TEC	selezione interna di un dipendente Istruttore TEC. di cat. C	€ 2.497,00	articolo 52 del d.lgs. 165/2001.
		Totale	€ 173.797,17	

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2023

D1 100%	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 30.859,00
		Totale	€ 30.859,00

ANNO 2024

	Nessuna assunzione prevista		
--	-----------------------------	--	--

ANNO 2025

C1 100%	Istr. Amm.vo	Mobilità/scorrimento/ concorso	€ 28.362,00
------------	--------------	-----------------------------------	-------------

Visti:

- l'articolo 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, commi 1 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
 - il comma 10-bis, dell'articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del D.L. stesso da parte degli Enti Locali viene certificato dai Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente omissis;
- Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 11/09/2020;

Considerato che:

- la figura di Istruttore direttivo Tecnico, prevista nella programmazione delle assunzioni a tempo determinato 2023 a 36 ore settimanali, e assunta ex ART.110 D.LGS.267/00 in data 08.05.2023, ha richiesto e ottenuto la variazione del regime orario da full time a part time 18 ore settimanali con conseguente risparmio di spesa;
- si intende riorganizzare il settore contenzioso introducendo una figura di Istruttore Direttivo Avvocato EQ, a tempo determinato ex ART.110 D.LGS.267/00, full time 36 ore settimanali, in modo da supportare l'Amministrazione Comunale, gli Uffici tecnici e del PNRR di una figura specialistica che esprima pareri legali anche pro-veritate e pre-contenziosi e si costituisca in giudizio con mandato alle liti dell'Amministrazione Comunale;
- il Comando di Polizia Locale di questo Comune, al momento, a seguito di pensionamento di una unità, dimissioni di un'altra unità per avvenuta assunzione presso altro Ente, nonché trasferimento di una ulteriore unità nel settore Amministrativo, è composto dal Comandante, da un Ispettore di Polizia Locale e da un agente a tempo indeterminato part – time 30 ore settimanali, già scarsi per il normale servizio, e pertanto, in previsione dell'aumento del carico di lavori d'istituto derivante dal sopraggiungere della stagione estiva, di congedi ordinari e straordinari, oltre ad eventuali cause non prevedibili, non può assicurare, in modo adeguato e sufficiente i servizi minimi d'istituto e pertanto si rende necessario prevedere l'assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, 18 ore settimanali;
- che nell'area tecnica sono stati assunti n. 1 Istruttore direttivo Tecnico ex ART.110 D.LGS.267/00 cat D, n. 1 Istruttore Tecnico Geometra cat C ed è prevista altresì nello stesso settore la progressione verticale da cat. C a Cat D di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra e pertanto si ritiene di poter sopprimere dalle previsioni di assunzione a tempo indeterminato dell'anno 2023 la figura di Istruttore Direttivo Tecnico cat D full time 36 ore settimanali;

Considerato pertanto che data la scoperta di uffici e servizi vitali per questa A.C. si rende necessario per garantire il normale funzionamento della macchina amministrativa programmare ed effettuare per l'esercizio 2023 le seguenti assunzioni, apportando le summenzionate previsioni di variazione del precedente fabbisogno del personale approvato con D.G.C. del D.G.C. n. 55 del 06.04.2023:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2023

Categoria		Modalità di reclutamento	SPESA ANNUA (ONERI COMPRESI)	
C1 100%	ISTRUTTOR E TECNICO	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 28.362,00	
C1 50%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 14.181,00	
C1 50%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 14.181,00	
C1 100%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 28.362,00	
B3 50%	OPERAT. AMM.VO	Concorso ASSUNZ. DISABILI	€ 26.577,00	
C1 50%	ISTR. AMM/INFO RM.	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 14.181,00	
C1	AGENTE POL. LOCALE	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 4.727,00	
C1	ISTRUTTOR E TECNICO	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 4.727,00	

D1	ISTR.DIRET T. CONT.	INCR.ORARI O DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 5.143,17	
D1	ISTR. DIRETT. TEC	selezione interna di un dipendente Istruttore TEC. di cat. C	€ 2.497,00	articolo 52 del d.lgs. 165/2001.
		Totale	€ 142.938,17	

ANNO 2024

	Nessuna assunzione prevista		
--	-----------------------------	--	--

ANNO 2025

C1 100%	Istr. Amm.vo	Mobilità/scorrimento/ concorso	€ 28.362,00
------------	--------------	-----------------------------------	--------------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2023

D1 50%	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 9.643,50
D1	ISTRUTTORE DIRETT. AVVOCATO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 12.857,92
C1 50% - 6 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 7.090,50
C1 50% 6 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 7.090,50
		Totale	€ 36.682,42

ANNO 2024

D1 50%	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 15.429,5
D1	ISTRUTTORE DIRETT. AVVOCATO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 30.859,00
C1 50% - 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25
C1 50% 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25
		Totale	€ 53.379,00

ANNO 2025

D1 50%	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 15.429,5
D1	ISTRUTTORE DIRETT. AVVOCATO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 30.859,00
C1 50% - 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25
C1 50% 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25

		Totale	€ 53.379,00
--	--	--------	-------------

Dato atto che la presente variazione comporterà un consequenziale aggiornamento del DUP 2023-2025;

Che il parere del Revisore dei conti che attesta la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente verrà acquisito all'atto dell'approvazione del DUP 2023-2025;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di apportare le summenzionate variazioni al precedente fabbisogno del personale approvato con D.G.C. n. 55 del 06.04.2023;
3. di approvare, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, la seguente programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2023

Categoria		Modalità di reclutamento	SPESA ANNUA (ONERI COMPRESI)	
C1 100%	ISTRUTTOR E TECNICO	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 28.362,00	
C1 50%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 14.181,00	
C1 50%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 14.181,00	
C1 100%	AGENTE POL. LOCALE	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 28.362,00	
B3 50%	OPERAT. AMM.VO	Concorso ASSUNZ. DISABILI	€ 26.577,00	
C1 50%	ISTR. AMM/INFO RM.	Mobilità/scorrimento/concorso	€ 14.181,00	
C1	AGENTE POL. LOCALE	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 4.727,00	
C1	ISTRUTTOR E TECNICO	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 4.727,00	
D1	ISTR.DIRETT. CONT.	INCR.ORARIO DA 30 A 36 ORE SETT.	€ 5.143,17	
D1	ISTR. DIRETT. TEC	selezione interna di un dipendente Istruttore TEC. di cat. C	€ 2.497,00	articolo 52 del d.lgs. 165/2001.
		Totale	€ 142.938,17	

ANNO 2024

	Nessuna assunzione prevista		
--	-----------------------------	--	--

ANNO 2025

C1 100%	Istr. Amm.vo	Mobilità/scorrimento/ concorso	€ 28.362,00
------------	--------------	-----------------------------------	--------------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**ANNO 2023**

D1 50%	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 9.643,50
D1	ISTRUTTORE DIRETT. AVVOCATO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 12.857,92
C1 50% - 6 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 7.090,50
C1 50% 6 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 7.090,50
		Totale	€ 36.682,42

ANNO 2024

D1 50%	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 15.429,5
D1	ISTRUTTORE DIRETT. AVVOCATO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 30.859,00
C1 50% - 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25
C1 50% 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25
		Totale	€ 53.379,00

ANNO 2025

D1 50%	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 15.429,5
D1	ISTRUTTORE DIRETT. AVVOCATO	ART.110 D.LGS.267/00	€ 30.859,00
C1 50% - 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25
C1 50% 3 Mesi	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	scorrimento/ concorso	€ 3.545,25
		Totale	€ 53.379,00

4. Di dare atto che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all' art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2021 e le entrate correnti del triennio 2019/2021 al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al bilancio di previsione 2022, è pari al 17,30%;

5. Di dare atto che per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nel testo attualmente vigente, fissa, per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, un limite di spesa pari a quella sostenuta nell'esercizio 2009 che per il comune di Torchiariolo risulta essere pari ad € 57.154,45 (oneri previdenziali ed irap inclusi);

6. **Di INTEGRARE e MODIFICARE** la consistenza della dotazione organica, di cui alla deliberazione n. 19 del 16.02.2022, istituendo l'Ufficio Avvocatura e inserendo un Istruttore Direttivo Avvocato Cat D – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione da inserire all'elenco Speciale degli avvocati per il patrocinio delle cause del comune di Torchiariolo;
7. **Di dare atto** che l'avvocato è inserito nella dotazione organica quale figura pienamente autonoma e al di fuori della dipendenza gerarchica dei Dirigenti di settore, data l'esclusività della funzione;
8. **Di dare atto** che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165 /2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
9. **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;
10. **Di disporre** che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad aggiornamento dello stesso;
8. **Di pubblicare** il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. **Di inviare** la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del previsto procedimento di informazione previsto dal vigente CCNL;
10. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
ELIO CICCARESE

Il Segretario Generale
Dott. Fabio Marra